

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 243

17 dicembre 2008

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI BARTOLINI, AIMI, RENZI, VECCHI

PROMOZIONE E SOSTEGNO DELL'ACCESSIBILITÀ E DELL'INTEGRAZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ NEI LUOGHI DI INTERESSE CULTURALE

Oggetto consiliare n. 4262

RELAZIONE

Con la presente proposta di legge, la Regione Emilia-Romagna, al fine di garantire alle persone con disabilità una più piena integrazione nella vita quotidiana, in attuazione del principio d'uguaglianza sancito dall'art. 13 della Costituzione, intende promuovere e sostenere, in particolare, quelle azioni positive che siano dirette a favorire l'accessibilità ed integrazione di tali persone nei luoghi di interesse culturale. Il P.d.l. muove, dunque, dal convincimento che i luoghi di interesse culturale, (si pensi, ad esempio, ad una struttura museale), possono essere un utile strumento di integrazione, grazie al costante rapporto con la bellezza, con l'armonia e con la perfezione di forme che vengono offerte all'utente.

Si prende atto, inoltre, della mutata percezione della condizione di disabilità, divenuta da evento "eccezionale" a fenomeno diffuso, e dall'ampliamento del concetto stesso di disabilità, che deve estendersi oggi anche a situazioni transitorie, come la gravidanza, la convalescenza, la temporanea immobilizzazione di un arto.

Ecco perché i luoghi di interesse culturale devono essere utilizzati per attività ed eventi che risultino "accessibili" per tutti. Ad esempio con riferimento agli interessi culturali, deve abbandonarsi l'idea dell'ingresso riservato ai disabili, realizzandosi invece ingressi che servono a tutti.

Ancora, nei luoghi di interesse culturale deve essere garantito ad ogni utente l'orientamento, inteso quale capacità soggettiva di conoscere con ragionevole esattezza la propria collocazione nell'ambiente ed, infine, l'integrazione affinché i percorsi per non udenti o non vedenti o per chi abbia una qualsiasi altra disabilità temporanea o permanente, possa svolgersi dentro le sale in cui sono presenti tutti gli altri visitatori.

Proprio nel marzo di quest'anno, il Ministero per i beni e le attività culturali, previo parere della Conferenza Stato-Regioni, con il D.M. 28 marzo 2008, ha approvato delle linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale, al fine di garantire, nel senso prima anticipato, accessibilità a tutti, orientamento ed integrazione degli utenti.

Specifiche linee guida sono poi previste proprio per l'accesso e le migliori funzioni, da parte di persone diversamente abili, di musei, archivi e biblioteche. Ciò premesso, dopo le finalità enunciate all'art. 1, all'art. 2 della presente proposta di legge, si prevede che la Regione Emilia-Romagna sostenga e

finanzi i progetti che, conformemente a quanto previsto dalle predette linee guida, siano finalizzati alla creazione di percorsi museali, bibliotecari o archivistici, per la fruizione da parte di persone con disabilità.

L'art. 3 del P.d.l., poi, descrive la procedura da seguirsi per

ottenere il finanziamento regionale. L'art. 4, invece, precisa che non è ammesso il cumulo dei contributi dalla presente proposta con quelli previsti da altre leggi regionali o statali per il medesimo titolo.

Chiude il P.d.l. la forma finanziaria.

PROGETTO DI LEGGE**Art. 1**
Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di garantire l'integrazione nella vita quotidiana delle persone con disabilità, ai sensi dell'art. 3 della Costituzione e dell'art. 2, comma 1, lett. a) dello Statuto, con la presente legge promuove e sostiene azioni positive volte a favorire l'accessibilità e l'integrazione di tali soggetti nei luoghi di interesse culturale.

2. Ai fini della presente legge si considera persona con disabilità chiunque, in maniera permanente o temporanea, si trovi ad avere difficoltà motorie o sensoriali o psicocognitive.

Art. 2
Progetti

1. La Regione, per perseguire gli obiettivi di cui all'art. 1, comma 1, sostiene progetti che, conformemente alle linee guida previste dal decreto del Ministero per i beni e le attività culturali 28 marzo 2008 (Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale), siano finalizzati alla creazione di percorsi museali, bibliotecari o archivistici per la fruizione da parte di persone con disabilità.

2. I progetti di cui al comma 1 devono essere volti a garantire in via prioritaria:

- a) l'accessibilità, intesa quale possibilità per chiunque di raggiungere l'edificio e le sue singole unità, di entrarvi agevolmente e di fruire dei relativi spazi ed attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza ed autonomia, evitando ove possibile ingressi riservati alle persone con disabilità;
- b) l'orientamento, inteso quale capacità soggettiva di conoscere con ragionevole esattezza la propria collocazione nell'ambiente;
- c) l'integrazione, intesa quale possibilità per le persone con disabilità di fruire dei luoghi di interesse culturale mediante modalità e percorsi che non li separino dagli altri visitatori.

Art. 3
Procedure per la concessione dei contributi

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente

legge, e con scadenza biennale, la Giunta regionale provvede, con proprio atto, ad individuare:

- a) i siti culturali regionali cui si riferiscono i progetti di cui all'art. 2;
- b) i criteri per l'individuazione dei destinatari dei contributi;
- c) i criteri e le modalità per la presentazione delle domande riferite ai progetti di cui all'art. 2;
- d) i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.

2. La liquidazione dei contributi è effettuata in due soluzioni:

- a) la prima, a titolo di acconto, contestualmente all'atto della concessione dei contributi, pari al 50% dei contributi concessi;
- b) la seconda, pari al restante 50% a titolo di saldo, successivamente alla completa realizzazione dei progetti ammessi a finanziamento. A tal fine, il soggetto beneficiario dei contributi presenta alla Giunta una relazione illustrativa di quanto realizzato, corredata dei rendiconti delle spese sostenute.

3. La Giunta regionale provvede, in caso di mancata o parziale realizzazione dei progetti ammessi a contributo alla revoca, totale o parziale, del contributo assegnato.

Art. 4
Divieto di cumulo

1. Non è ammesso il cumulo dei contributi previsti dalla presente legge con quelli previsti da altre leggi regionali o statali per il medesimo titolo.

Art. 5
Norma finanziarla

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 recante (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

